

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6916	26 febbraio 2014	TERRITORIO
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 ottobre 2010 presentata da Riccardo Calastri e cofirmatari (ripresa da Franco Celio) “Cambiamento della politica cantonale concernente l’accesso veicolare alle strade forestali, facendo capo maggiormente alle eccezioni previste dalla legge”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

nel Cantone Ticino, sulle strade forestali, è ammesso il traffico di veicoli a motore unicamente per scopi forestali, agricoli o d’interesse pubblico. Nel caso in cui il proprietario di una strada forestale (di regola Comune, Patriziato o Consorzio) intendesse autorizzare la circolazione con veicoli a motore di altri utenti, oltre a quelli già ammessi per legge, deve allestire e adottare un Regolamento d’uso che necessita dell’approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Con la loro mozione, ripresa da Franco Celio, i deputati Riccardo Calastri e cofirmatari chiedono un cambiamento della politica cantonale concernente l’accesso veicolare alle strade forestali, facendo capo maggiormente alle eccezioni previste dalla legge. Prima di addentrarci nella puntuale richiesta dei mozionanti illustriamo di seguito la situazione in Ticino per quanto riguarda l’accesso veicolare alle strade forestali.

Con l’approvazione, nel dicembre del 2007, del Piano forestale cantonale, il Consiglio ha pure approvato il catasto delle strade forestali, che descrive l’infrastruttura stradale forestale presente nel nostro Cantone e che costituisce la base per l’applicazione della Legge federale e della rispettiva legge cantonale sulle foreste.

Il catasto contiene informazioni sullo stato delle strade e sulle necessità di intervento per migliorarne le condizioni. Di seguito, una tabella che fornisce alcune interessanti indicazioni sulla rete viaria recensita nel Catasto delle strade forestali:

Circondario SF	piste forestali (m)	strade in fondo naturale (m)	strade asfaltate (m)	Totale Catasto TI (m)	Sup. bosco (ha)	Densità rete viaria a catasto (m/ha)
1 Alta e Media Leventina	25'187	84'097	35'388	144'672	7'967	18.2
2 Bassa Leventina e Riviera	23'901	22'898	71'577	118'376	19'041	6.2
3 Blenio	6'363	22'731	32'371	61'465	14'315	4.3

4* Locarnese e Valli	0	1'438	13'357	14'794	14'422	1.0
5 Luganese e Valli	9'022	42'192	25'609	76'822	11'654	6.6
6 Mendrisiotto e Malcantone	22'637	34'853	16'063	73'553	14'478	5.1
7 Vallemaggia	3'596	21'418	17'172	42'186	28'767	1.5
8*	5'473	9'837	10'102	25'413	13'761	1.8
Bellinzonese e Gambarogno 9	10'636	29'271	56'773	96'680	17'718	5.5
Totale TI	106'815	268'735	278'411	653'961	142'123	4.6
%	16.3	41.1	42.6	100.0		

*: riuniti in un unico circondario nel 2010

I dati statistici presentanti nella tabella si riferiscono al 2° Inventario forestale nazionale.

Complessivamente, quindi, nel nostro Cantone abbiamo 654 km di strade forestali, che soggiacciono alla legislazione forestale, di cui:

- 107 km di piste forestali (16.3%)
- 269 km di strade in fondo naturale (41.1%)
- 278 km di strade asfaltate (42.6%)

A partire dal 2005 il Consiglio di Stato ha approvato 24 regolamenti d'uso. È emerso che la grande maggioranza degli enti proprietari (siano essi Comuni, Patriziati o Consorzi) ha optato per la posa della barriera + cartello stradale. Solo in pochi casi (6)) si è rinunciato alla barriera, posando unicamente la segnaletica stradale.

Di seguito illustriamo in dettaglio la situazione:

Strada forestale	Tipo di segnaletica applicata
Locarno Monti-Brione s/M.-Minusio	cartello + barriera
Varenna-Vallone	cartello + barriera
Miranda-Vegnasca	cartello + barriera
Costa-Valle dei Mulini	cartello + barriera
Gnosca-M.ti Naseri	cartello + barriera
Arbedo-Orbello-Monti di Cò	cartello + barriera
Gerra Gambarogno	cartello + barriera (cancello)
Montagna di Claro	cartello + barriera
Cavagnago-Maradenna	cartello + barriera
Spruga-Bagni di Craveggia	cartello + barriera
Bassuno-Nevedone	cartello + barriera
Monti di Camorino	cartello + barriera
Quartino-Cavriana	solo cartello
Orgnana-Bruno	cartello + barriera
Bodio-Monti	cartello
Gualdo Maggiore	cartello + barriera

Frasco-Monte Valdo	cartello + barriera
Rivera-Alpe Foppa	cartello + barriera
Broglio-Rima-Dell'Ovi	cartello + barriera
Iragna-Bonirolo	cartello
Rodaglio-Legri-Sacco	cartello
Gheggio-Gardosa-Tasp	cartello
Pista di fondo Certara	cartello
Cadenazzo-Calmagnone-Pernisoli	cartello + barriera

Per tutte le altre strade forestali presenti nel nostro Cantone, per contro, al momento attuale, i proprietari non si sono ancora muniti di un relativo Regolamento d'uso. Per queste strade, quindi, di principio, non sono ammesse deroghe a quanto previsto dalla legge.

A) IL QUADRO GIURIDICO

Sulle strade forestali è ammesso il traffico di veicoli a motore unicamente per scopi forestali, agricoli o d'interesse pubblico (**art. 13 cpv. 1 LCFo**). Nel caso in cui il proprietario di una strada forestale (Comune, Patriziato, Consorzio) intendesse autorizzare la circolazione con veicoli a motore di altri utenti, oltre a quelli già ammessi per legge, deve allestire e adottare un Regolamento d'uso che necessita l'approvazione del Consiglio di Stato (**art. 13 cpv. 2 LCFo, art. 34 RLCFo**).

Allo scopo di agevolarne l'allestimento, l'adozione e l'approvazione e uniformarne il contenuto, è stato ritenuto opportuno proporre un modello di Regolamento d'uso, ferma restando la facoltà del proprietario di tenere in debito conto - sempre nei limiti legali - le peculiarità locali.

Il modello di regolamento è stato allestito negli scorsi anni dalla Sezione forestale con la consulenza dei Servizi generali del DT, ed è da intendersi quale strumento d'aiuto agli Uffici forestali di circondario per la loro consulenza ai proprietari di strade forestali nell'ambito dell'allestimento del Regolamento d'uso. Esso rappresenta una Direttiva interna relativa alla conservazione del bosco ai sensi dell'**art. 3 cpv. 1 lett. a RLCFo**.

Il Regolamento tipo, in uso quale strumento di lavoro interno alla Sezione forestale da ormai quasi un lustro, è stato sottoposto per approvazione al Consiglio di Stato nella sua seduta del 26 febbraio 2014 (Risoluzione n. 1000).

B) CONCETTO DI STRADA FORESTALE

1) Legislazione forestale

A livello federale, la LFo e l'OFo non definiscono il concetto di strada forestale (*cf. Jaissle, Der dynamische Waldbegriff, pag. 119*). La legislazione federale sulle foreste si limita a menzionare tale concetto, in particolare, nella definizione di foresta (**art. 2 cpv. 2 lett. b LFo**) e nella regolamentazione sulla circolazione di veicoli a motore in foresta e su strade forestali (**art. 15 LFo, art. 13 OFo**).

Il concetto di strada forestale è comunque esplicitato nei materiali legislativi relativi alla LFo (*cf. Messaggio LFo, pag. 154*).

Il concetto di strada forestale è pure definito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (*cf. in particolare DTF 111 (1985) Ib 45, Consortage de l'alpage de Tortin*) e dalle normative tecniche emanate dalle competenti autorità federali (*cf. UFAFP, Prontuario di base dell'allacciamento forestale, 1999, pagg. 45-46*).

A livello cantonale, neppure la LCFo definisce il concetto di strada forestale; esso è in ogni modo esplicitato nei relativi materiali legislativi (*cf. Messaggio LCFo, pag. 19 e Rapporto LCFo, pag. 19*) e nell'**art. 31 RLCFo**. Inoltre, la Sezione forestale ha allestito un catasto delle strade forestali, adottato il 19 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato (risoluzione governativa n. 6753) quale allegato al Piano forestale cantonale.

Ciò premesso, possono essere formulate le seguenti definizioni:

- dal punto di vista giuridico, una strada forestale è una via di accesso necessaria per lo sfruttamento del bosco, che **serve in ampia misura alla conservazione di quest'ultimo** (*DTF 111 Ib 45; DTF 21.08.2003 N. 1 A.198/2002*) e che adempie le esigenze forestali per quanto concerne il tracciato e le caratteristiche tecniche (impianto conforme alla foresta);
- dal punto di vista tecnico, una strada forestale è una via di trasporto consolidata, asfaltata o in fondo naturale, che non supera di regola le norme di larghezza e di pendenza longitudinale definite dalla Confederazione (larghezza massima 3.70 m, pendenza longitudinale massima 25%). Viste le condizioni topografiche del nostro Cantone, le strade forestali, di regola, hanno una larghezza di 3.00 - 3.20 m per ragioni di costi realizzativi e una pendenza che non supera i 12% per ragioni legate ai costi di manutenzione.

2) Legislazione sulla circolazione stradale

La giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina riconoscono che le strade forestali sono strade aperte alla pubblica circolazione ai sensi della **LCstr**, sebbene non siano aperte a tutte le categorie d'utilizzatori: infatti nella cerchia di chi è autorizzato, ognuno può accedervi (*cf. DTF 106 Ia 84; DTF 101 Ia 572 consid. 4; DTF 104 IV 109 consid. 3; cf. inoltre Ottaviani, La circolazione dei veicoli, pag. 471; Bussy/Rusconi, Commentaire Code Suisse de la circulation routière, 1996, n. 2.3 ad art. 1, pag. 30; UFAFP, Prontuario, pag. 46*).

Il criterio determinante per stabilire se una strada è pubblica secondo il diritto della circolazione stradale non è quello della proprietà, ma quello dell'uso che della stessa viene fatto. Ciò che la caratterizza è il fatto che siano messe a disposizione di una cerchia indeterminata di persone; poco importa che esse abbiano uno scopo particolare, per esempio che conducano ad una scuola o a una chiesa, o che siano accessibili soltanto a determinate categorie d'utenti, ad esempio soltanto ai ciclisti (*cf. Scolari, Diritto amministrativo parte speciale, nn. 562-563 pag. 340; DTF 104 Ia 108 consid. 3; DTF 101 IV 175*).

C) CIRCOLAZIONE CON VEICOLI A MOTORE IN FORESTA

1) In generale

La legislazione forestale persegue gli scopi di proteggere la foresta come ambiente naturale di vita (**art. 1 cpv. 1 lett. b LFo, art. 1 cpv. 1 lett. a LCFo**) e di garantire e valorizzare le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (**art. 1 cpv. 1 lett. c LFo, art. 1 cpv. 1 lett. b LCFo**).

La legislazione forestale, sia federale che cantonale, regola (con riferimento agli **art. 14 LFo, artt. 10 - 12 LCFo**) l'accesso alla foresta dal punto di vista del diritto pubblico (*cf. UFAFP, Juristische Aspekte, pag. 17*). In tale contesto rientra pure la regolamentazione dell'uso dei veicoli a motore, che è ammesso solo per ben determinati scopi (*cf. UFAFP, Juristische Aspekte von Freizeit und Erholung im Wald, 2008, pag. 17*). In particolare, si osserva che il traffico privato, in continuo aumento, provoca un impatto ambientale

importante anche in fatto di inquinamento fonico e pertanto non deve essere incentivato laddove non sussiste un bisogno significativo (cfr. *Messaggio LCFO, pag. 19*).

In base alla legislazione forestale federale, i veicoli a motore possono circolare in foresta o su strade forestali soltanto a fini forestali (governo e cura della foresta, vendita e trasporto di legname, cfr. *Messaggio LFo, pag. 161*), lasciando comunque al Consiglio federale la facoltà di regolare le eccezioni per l'esercito e per altri compiti di interesse pubblico (**art. 15 cpv. 1 LFo**) e ai Cantoni la facoltà di ammettere sulle strade forestali altre categorie d'utenti, purché la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano (**art. 15 cpv. 2 LFo**).

Per diritto federale sono inoltre vietate le manifestazioni con veicoli a motore su strade forestali e nel resto della foresta (**art. 13 cpv. 3 OFo**, cfr. *pure UFAFP, Juristische Aspekte, pag. 26*).

2) Circolazione con veicoli a motore sulle strade forestali

Oltre alla circolazione a fini forestali, la legislazione forestale federale permette pure la circolazione con veicoli a motore sulle strade forestali per gli scopi d'interesse pubblico elencati all'**art. 13 cpv. 1 OFo** (salvataggio, controlli di polizia, esercitazioni militari, realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali, manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni). Tale elenco è da considerarsi esaustivo (cfr. *Jenni, Vor lauter Bäumen den Wald doch noch sehen: ein Wegweiser durch die neue Waldgesetzgebung, 1993, pag. 50*).

In applicazione del diritto federale, nel Cantone Ticino la LCFO ammette sulle strade forestali il traffico di veicoli a motore unicamente per scopi forestali, agricoli o d'interesse pubblico (**art. 13 cpv. 1 LCFO**).

La legislazione cantonale ha peraltro delegato al proprietario della strada la possibilità di rilasciare un'autorizzazione eccezionale per la circolazione con veicoli a motore su strade forestali (**art. 13 cpv. 2 LCFO**; cfr. *Rapporto LCFO, pag. 20*; *CdS 11.6.2002 N. 2825 in re F. e LLCC parzialmente pubblicata in R DAT 2003 I n° 44, TRAM 16.8.2001 inc. 52.2001.00035 in re G.*) sulla base di un Regolamento d'uso da esso allestito ed approvato dal Consiglio di Stato (**art. 34 cpv. 1 RLCFO**).

In merito alle eccezioni per il transito sulle strade forestali previste da altre legislazioni cantonali cfr. in particolare *UFAFP, Juristische Aspekte, pagg. 26-27*.

3) Circolazione con veicoli a motore in foresta fuori dalle strade forestali

La circolazione con veicoli a motore in foresta fuori dalle strade forestali è regolata in modo ancor più restrittivo dalla legislazione forestale federale. La circolazione è ammessa a fini forestali e inoltre soltanto qualora si rivelasse indispensabile alla realizzazione di uno degli scopi d'interesse pubblico elencati all'**art. 13 cpv. 1 OFo**. La legislazione forestale federale non lascia invece facoltà ai Cantoni di ammettere altre eccezioni.

D) L'APPLICAZIONE ATTUALE DEI DISPOSTI LEGISLATIVI

La mozione chiede che venga modificata la politica cantonale concernente l'accesso veicolare alle strade forestali, facendo capo maggiormente alle eccezioni previste dalla legge.

Ebbene, di fatto, nel nostro Cantone, le eccezioni possibili previste dalla Legge vengono già oggi completamente applicate nell'allestimento dei Regolamenti d'uso.

Infatti, nel Regolamento tipo stesso, gli art. 3 e 4 trattano specificatamente il tema dei beneficiari delle autorizzazioni, come segue:

Art. 3 - Beneficiari di autorizzazione ordinaria

¹Il (*Esecutivo del proprietario*) può rilasciare un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:

- proprietari o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
- proprietari/gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.

²Il (*Esecutivo del proprietario*) rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone/enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:

- a) servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
- b) esercitazioni militari;
- c) realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
- d) servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
- e) imprese/altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

Art. 4 - Beneficiari di autorizzazione eccezionale

Il (*Esecutivo del proprietario*) può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:

- a) proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;
- b) cacciatori per il ricupero della selvaggina;
- c) usufruttuari, locatari, affittuari e altri utenti in casi particolari e giustificati.

In relazione a questi due articoli del Regolamento tipo, riprendiamo di seguito in esteso il commento agli articoli di Regolamento contenuto nel Rapporto esplicativo che la Sezione forestale mette a disposizione dei proprietari di opere stradali che intendono dotarsi di un Regolamento d'uso.

Commento all'art. 3 - Beneficiari di autorizzazione ordinaria

Di principio, il transito degli utenti elencati all'art. 3 non abbisognerebbe di un'esplicita autorizzazione da parte del proprietario, in quanto questi ultimi vi sono già abilitati per legge. Si reputa comunque opportuno il rilascio di un'autorizzazione ordinaria di transito **per scopi amministrativi di controllo**, in particolare laddove la strada sia munita di barriera, per quanto concerne la tenuta a giorno delle chiavi consegnate.

cpv. 1

Possono essere beneficiari di un'autorizzazione ordinaria, ad esempio, i proprietari di boschi in possesso di una regolare autorizzazione di taglio oppure aziende o imprese forestali che eseguono lavori selvicolturali (approvati dall'autorità competente) su incarico del proprietario o per motivi di interesse pubblico (es. interventi di pulizia lungo un corso d'acqua, diradi, interventi selvicolturali o di premunizione in genere).

cpv. 2

lett. a - c

Si ritiene opportuno elencare nel presente Regolamento gli utenti di cui alle lettere a) - c) nonostante il transito per scopi di salvataggio, di controlli di polizia, di esercitazioni militari e per la realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali sia già previsto dal diritto federale (**art. 13 cpv. 1 OFo**).

lett. d

Si possono citare, quali esempi, il servizio forestale e i guardacaccia.

lett. e

Si possono citare, quali esempi di imprese, le aziende di distribuzione della corrente elettrica o dell'acqua potabile; quali esempi di altri enti di diritto pubblico, i Consorzi.

Si osserva peraltro che la manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi di telecomunicazioni rientra nelle attività d'interesse pubblico già per diritto federale (cfr. **art. 13 cpv. 1 lett. e OFo**).

Commento all'art. 4 - Beneficiari di autorizzazione eccezionale

In termini generali, la concessione di una deroga si giustifica quando una rigida applicazione del regime ordinario si riveli eccessivamente gravosa per il singolo senza che l'interesse pubblico lo giustifichi¹, *in casu* la **conservazione della foresta o altri interessi pubblici**.

L'istituto della deroga non può comunque essere utilizzato in maniera tale da costituire, negli effetti, una modificazione della legge².

È una *questione di diritto* (interpretazione di un concetto giuridico indeterminato) accertare se esiste una **situazione eccezionale** (*in casu*: un caso particolare e giustificato) che in principio giustifica la concessione di una deroga. È invece una *questione di apprezzamento* (potere di apprezzamento) stabilire **in quale misura** ci si possa scostare dalle prescrizioni e in quale misura occorra tener conto della situazione eccezionale prendendo in considerazione tutte le circostanze e tutti gli interessi implicati (*in casu*: stabilire le specifiche condizioni dell'autorizzazione eccezionale). In entrambi i casi, l'autorità è vincolata, come del resto per tutte le decisioni, al senso ed allo scopo della legge, ai principi generali del diritto amministrativo, segnatamente ai principi della proporzionalità, dell'uguaglianza e della buona fede, evitando di cadere nell'arbitrio³.

La legislazione cantonale contiene esplicite **basi legali** per concedere delle autorizzazioni eccezionali (deroghe) per il transito sulle strade forestali. Anzitutto, giusta l'**art. 13 cpv. 2 LCFO** il **proprietario** della strada forestale può rilasciare un'autorizzazione eccezionale anche ad altri utenti.

Secondo i materiali legislativi, nel singolo caso e in presenza di **comprovati giustificati motivi**, può essere ad esempio rilasciata un'autorizzazione eccezionale ad un gestore di capanna per il trasporto di materiale o ad un numero limitato di confinanti oppure agli organizzatori di una manifestazione sportiva o **in altri casi particolari**⁴.

L'**art. 34 cpv. 2 RLCFO** (ripreso nel modello di Regolamento d'uso per motivi di opportunità) ha, a sua volta, concretizzato quanto esposto,

- da un lato già individuando nelle categorie di utenti di cui alle **lett. a (proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato; ndr. ossia coloro che beneficiano di un tempo di percorrenza ridotto per accedere ai loro fondi e/o edifici)** e **lett. b (cacciatori per il**

¹ SCOLARI, Diritto amministrativo parte generale n° 791, pag. 247

² SCOLARI, Diritto amministrativo parte generale n° 793, pag. 248

³ Sulle tematiche delle autorizzazioni eccezionali, delle norme giuridiche indeterminate e del potere di apprezzamento cfr. SCOLARI, Diritto amministrativo parte generale n° 794, pag. 249 e n° 380-398, pagg. 134-138; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, pagg. 579-582

⁴ cfr. per questa casistica: Messaggio LCFO, pag. 20

recupero della selvaggina) dei casi particolari e giustificati per il rilascio di eventuali autorizzazioni eccezionali di transito;

- dall'altro lasciando al proprietario della strada la facoltà di concedere eccezioni anche **ad altri utenti in casi particolari e giustificati (lett. c).**

Per quest'ultima casistica (**lett. c**) si ritiene opportuno puntualizzare quanto segue.

Il proprietario dovrà vagliare la legittimità al transito **caso per caso** e eventualmente ammetterla, **solo in presenza di un particolare interesse.**

Oltre ai casi già elencati nei materiali legislativi, potrebbero pertanto beneficiare di un'autorizzazione eccezionale, in particolare, tutti coloro che usufruiscono di un fondo e/o un edificio nel perimetro allacciato con il consenso del proprietario e possono dimostrare un particolare interesse a transitare sulla strada forestale, segnatamente locatari, affittuari, usufruttuari. Si ritiene pertanto possibile già menzionare esplicitamente tali categorie **nella lett. c dell'art. 4 e, di riflesso nell'art. 9 cpv. 1 del Regolamento d'uso.**

Non si ritiene invece giustificato - per esempio - prevedere nel Regolamento d'uso in modo generale e astratto il rilascio di un'autorizzazione eccezionale di transito a tutti i domiciliati o patrizi del Comune/Patriziato proprietario.

Alla luce di quanto esposto, segnatamente della descrizione di quanto previsto e di quanto di fatto viene applicato nel nostro cantone in materia di accesso veicolare alle strade forestali, lo scrivente Consiglio ritiene di non dover dar seguito ai contenuti della mozione, in quanto le possibili eccezioni previste dalla legge vengono oggi giorno già ampiamente applicate dai proprietari di strade forestali, con l'approvazione dell'Autorità cantonale.

In tal senso la mozione è quindi da ritenere evasa ai sensi dei considerandi.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 18 ottobre 2010

MOZIONE

Cambiamento della politica cantonale concernente l'accesso veicolare alle strade forestali, facendo capo maggiormente alle eccezioni previste dalla legge

del 18 ottobre 2010

Le foreste devono essere protette. Ecco perché il principio applicato dalla Confederazione per quanto concerne la circolazione con veicoli a motore nelle foreste è di tipo limitativo nel senso che si desidera limitare il traffico sulle piste forestali, soprattutto quello privato. Essa prevede comunque delle eccezioni, purché non siano pregiudizievoli per la salute e la funzionalità delle foreste, e demanda ai Cantoni la regolamentazione dei casi particolari (art. 15 Legge forestale).

In Ticino, lamentate da parte di proprietari - per la maggior parte enti pubblici - che vorrebbero aprire le proprie strade per molteplici ragioni sono frequenti, ma le relative autorizzazioni scarseggiano o sono molto restrittive.

Se il principio generale è condivisibile, a nostro modo di vedere il traffico veicolare privato sulle strade forestali nelle zone di montagna non può essere proibito del tutto soprattutto per il fatto che porterebbe all'esclusione dell'accessibilità e il godimento del territorio a troppe persone, ma deve essere soggetto a regolamentazione e a pagamento. Territorio ticinese che - ricordiamo - per oltre la metà è di natura boschiva.

Si può ritenere che attraverso questa "tassa" vi sia una sufficiente selezione del numero di interessati. La gestione risulterebbe così indiscriminante e non pregiudizievole per gli obiettivi condivisi della legge forestale della protezione del bosco. Aggiungiamo che la possibilità di accesso può essere temporaneamente sospesa, nel caso sia in collisione con lavori forestali (tagli, manutenzioni o altro).

In conclusione, riteniamo che vi siano sufficienti ragioni e margini di manovra (si vedano gli esempi esistenti in altri Cantoni) affinché il Cantone riveda la sua posizione restrittiva in materia di accesso stradale alle strade forestali.

Riccardo Calastri
Celio - Foletti - Marozzi